

COMUNE DI BARDOLINO – UFFICIO ICI
AVVISO AI CONTRIBUENTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. 2010

A SEGUITO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 93/2008 convertito con legge n. 126/2008, LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA, AD ECCEZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI CATEGORIA A1, A8 E A9. L'ESENZIONE E' ESTESA ANCHE ALLE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI E AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO.

VERSAMENTI: **1^A RATA (acconto):** da versare **ENTRO IL 16 GIUGNO** è pari al 50% dell'imposta calcolata con riferimento alle aliquote e alla detrazione relative all'anno precedente;

2^A RATA (saldo): da versare **DAL 01 AL 16 DICEMBRE** è pari alla differenza tra l'imposta annuale e l'acconto già versato a giugno.

UNICA SOLUZIONE: è ammessa, altresì, la possibilità di versare tutto l'importo in un'unica rata **DA VERSARE DAL 01 MAGGIO AL 16 GIUGNO**, calcolando l'imposta dovuta con le aliquote e le detrazioni del 2010.

	ALIQUOTA	DETRAZIONE
- ALIQUOTA BASE - TERRENI	4,57 [‰]	
- ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	4,07 [‰]	€ 200,00
- ABITAZIONE DI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 CONCESSA IN COMODATO A SOGGETTO RESIDENTE E RELATIVE PERTINENZE		
- IMMOBILI DI PROPRIETA' DI SOGGETTI ISCRITTI AIRE		
- ABITAZIONE CONCESSA IN LOCAZIONE A SOGGETTO RESIDENTE	4,07 [‰]	
- FABBRICATI DIVERSI DALLE ABITAZIONI	7,007 [‰]	
- ABITAZIONI NON LOCATE		
- ABITAZIONI POSSEDUTE IN AGGIUNTA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE		
- AREE FABBRICABILI	7,007 [‰]	

L'importo da pagare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

VARIAZIONI NEL POSSESSO:

L'obbligo di presentazione della dichiarazione/comunicazione di variazione ICI per le variazioni a far data dal 01/01/2007 è di norma **abolito** nella quasi totalità dei casi, nella specie quelli più comuni e ricorrenti (compravendite e altri atti soggetti a procedure di registrazione telematica, cambi di indirizzo o residenza, successioni, variazioni catastali, ecc.). **L'obbligo dichiarativo permans** esclusivamente in casi eccezionali, di natura residuale, in genere volti ad ottenere l'applicazione di aliquote agevolate, maggiori detrazioni rispetto a quella ordinaria, ecc. Per eventuali informazioni contattare l'ufficio ICI.

PRECISAZIONI:

MAGGIORE DETRAZIONE

Viene riconosciuta una maggior detrazione per abitazione principale, stabilita nella misura pari ad € 258,00. Si rimanda al Regolamento Comunale I.C.I. per conoscere i requisiti necessari.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale viene intesa quella, salvo prova contraria, di residenza anagrafica del soggetto passivo.

CONIUGE NON ASSEGNATARIO

L'abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, viene equiparata ad abitazione principale. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune.

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE (IMMOBILI ACCATASTATI COME C06/C07/C02)

Il comma 7 dell'articolo 8 del Regolamento ICI, stabilisce **un limite massimo alle pertinenze nella misura di n. 2 unità immobiliari C7, n. 2 unità immobiliari C6 e n. 1 unità immobiliare C2.**

ABITAZIONI LOCATE con contratto registrato

Si applica l'aliquota del 4,0 per mille nel caso in cui il **locatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica, salvo prova contraria** (non è più richiesta la residenza del proprietario). **Per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere prodotta all'ufficio copia del contratto con le relative registrazioni o dichiarazione sostitutiva dell'esistenza del contratto stesso e delle relative registrazioni nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione ICI.** Si precisa che l'agevolazione risulta applicabile anche ad imprese e società.

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO

Le abitazioni concesse in comodato, a parenti (e affini) in linea retta e collaterale entro il 2° grado, sono equiparate alle abitazioni principali, e pertanto esenti se diverse da A/1, A/8 e A/9, se il comodatario ha stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica. Si dovrà informare l'Ente del costituito rapporto di comodato mediante autocertificazione, corredata da copia del documento di identità, in carta libera o sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio I.C.I., sottoscritta dalle parti interessate e da presentarsi entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. Non è necessaria la registrazione del contratto di comodato.

INAGIBILITA'

A norma dell'art. 8 lg. 504/92, l'inagibilità dà diritto ad una riduzione d'imposta del 50%. L'inagibilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che renda l'immobile assolutamente inidoneo all'uso a cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Per far valere l'inagibilità occorre o richiedere apposita perizia all'Ufficio Tecnico Comunale con spese a carico del contribuente o produrre dichiarazione sostitutiva di notorietà allegando l'apposita documentazione probatoria. **La riduzione avrà effetto a decorre dalla data di presentazione della richiesta agli Uffici Comunali, come previsto dal vigente regolamento ICI.**

AREE FABBRICABILI

Al fine di ridurre al minimo il contenzioso con i contribuenti, con delibera di Giunta Comunale n. 300 del 14.12.2004 sono stati approvati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Nel caso in cui l'imposta dovuta per l'area fabbricabile non sia calcolata sulla base di valori inferiori a quelli determinati, il valore dell'area non sarà oggetto di rettifica. E' previsto che il valore venga adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Sul sito del Comune sono disponibili le tabelle aggiornate.

PAGAMENTI: il pagamento può essere effettuato:

- utilizzando gli appositi bollettini intestati a **EQUITALIA NOMOS S.P.A. VERONA sul c.c.p. n. 88725874**
- attraverso modello unificato di pagamento **F24**

Versamento minimo € 12,00.

RICHIESTA INFORMAZIONI:

L'Ufficio ICI è aperto al pubblico nei seguenti orari:

lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì dalle 15.30 alle 17.30; negli altri giorni è possibile fissare un appuntamento telefonando al n. tel. 0456213225 (fax 0456213240); e-mail: sara.ferrari@comune.bardolino.vr.it sito: www.comune.bardolino.vr.it.

Possibilità di scaricare i modelli richiesti per la locazione, comodato, rateizzazione, rimborso, etc., di avere tutte le informazioni in materia ICI, collegandosi al sito www.comune.bardolino.vr.it